

### **Articolo 12, comma 3** **(Detassazioni contratti di produttività)**

3. Per la proroga, nel periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2013, di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, è introdotta una speciale agevolazione. L'agevolazione di cui al primo periodo trova applicazione nel limite massimo di onere di 1.200 milioni di euro nell'anno 2013 e di 400 milioni di euro nell'anno 2014. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto dell'onere massimo fissato al secondo periodo, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma. Se il decreto di cui al precedente periodo non è emanato entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuove un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse di cui al presente comma ad altra finalità, esse sono destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

**Il comma 3 dell'articolo 12 intende prorogare a tutto il 2013 la detassazione dei contratti di produttività, da applicarsi nel limite massimo di onere di 1,2 miliardi di euro per il 2013 e di 400 milioni per l'anno 2014.**

Ove le disposizioni secondarie di attuazione della misura in esame non siano emanate entro il 15 gennaio 2013 ed il Governo non promuova un'apposita iniziativa legislativa per destinare le risorse ad altra finalità, si dispone che le predette risorse vengano destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Più in dettaglio, il **comma 3 dell'articolo 12** intende prorogare a tutto il 2013 le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, a tal fine introducendo una **speciale agevolazione**.

La relazione illustrativa specifica che tale misura consiste nella **proroga a tutto il 2013 della detassazione dei contratti di produttività**.

*Si osserva che la disposizione in esame non specifica quale agevolazione si intenda introdurre, limitandosi a specificarne l'onere e a demandare a una norma di rango secondario la fissazione delle relative modalità attuative. Appare opportuno che la misura introdotta sia esplicitata in norma.*

La **tassazione agevolata dei contratti di produttività** è stata introdotta dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n.93/2008, originariamente in via transitoria e con carattere sperimentale. Il beneficio fiscale consiste nell'applicazione, sulle remunerazioni oggetto di agevolazione, di una imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle relative addizionali fissata in misura pari al 10%. A tale regime sono soggette, tra l'altro, le remunerazioni derivanti da incrementi di produttività, innovazione ed efficienza organizzativa, nonché ad altri elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa. In sostanza, si tratta della quota di retribuzione caratteristica del secondo livello di contrattazione collettiva legata alla produttività aziendale. La tassazione agevolata dei contratti di produttività è stata successivamente prorogata al 2011 dall'articolo 1, comma 47, della legge n.220 del 2010 in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato con reddito annuo per lavoro dipendente fino a 40.000 euro e, successivamente, al 2012 dall'articolo 33, comma 12 della legge 183/2011, che ha rimesso a un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione dell'importo massimo assoggettabile all'imposta sostitutiva e del limite massimo di reddito annuo entro il quale usufruire dell'agevolazione. In attuazione di tale disposizione è intervenuto il D.P.C.M. 23 marzo 2012, che ha previsto per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012 la proroga delle misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro (previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) del D.L. 93/2008). Tali misure trovano applicazione entro il limite complessivo di 2.500 euro lordi con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno 2011, a 30.000 euro al lordo delle somme assoggettate nel medesimo anno 2011 all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato D.L. 93/2008.

Si fa presente, al riguardo, che i precedenti limiti, fissati dall'articolo 53 del D.L. n. 78 del 2010 per l'anno 2011 erano, rispettivamente, di 6.000 e 40.000 euro.

L'agevolazione trova applicazione nel limite massimo di **1.200 milioni nel 2013 e 400 milioni nell'anno 2014**.

Si demanda a un **decreto** del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, nel rispetto di tale onere, la determinazione delle modalità di attuazione dell'agevolazione.

Ove il decreto attuativo non sia emanato entro il **15 gennaio 2013** ed il Governo non promuova un'apposita iniziativa legislativa per destinare le **risorse** ad altra finalità, esse sono **destinate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica**.

*Non sembra chiaro se la data 15 gennaio 2013 sia da interpretare, oltre che come limite temporale per l'emanazione delle disposizioni attuative della misura agevolativa in esame, anche come termine ultimo per l'esercizio dell'iniziativa legislativa del Governo per una diversa destinazione delle risorse.*

### **Profili finanziari**

**Il prospetto riepilogativo** ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	SALDO NETTO DA FINANZIARE			FABBISOGNO			INDEBITAMENTO NETTO		
	2013	2014	2015	2013	2014	2015	2013	2014	2015
<b>MINORI ENTRATE</b>	1.200	400	0	1.200	400	0	1.200	400	0

**La relazione tecnica** precisa che la disposizione reca una riduzione del gettito fiscale pari a 1.200 milioni di euro nel 2013 e a 400 milioni di euro nel 2014, così come stabilito dal limite di spesa fissato dalla disposizione medesima.

**In merito ai profili di quantificazione**, non si hanno rilievi da formulare trattandosi di un limite di spesa e rinviandosi ad un successivo DPCM la definizione dei parametri necessari al rispetto del limite medesimo. Appare, tuttavia, opportuno che il Governo fornisca elementi sui risultati e sugli effetti già dispiegati dalla norma prorogata, allo scopo di verificare la congruità del limite di spesa.

In proposito si rileva che la norma non indica specificatamente se l'agevolazione di cui si dispone la proroga sia la detassazione dei salari di produttività, di cui all'articolo 2 del D.L. n. 93 del 2008, che invece appare essere quella indicata nella relazione illustrativa. Sul punto appare opportuna un chiarimento da parte del Governo.